



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0002/CSA-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0336/CSA/2024-2025

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Savio Picone - Componente (Relatore)

Antonino Tumbiolo - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo n. 0336/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Canalicchio B.S. Catania in data 05.05.2025,  
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. N. 13/BS del 02.06.2025;  
visto il reclamo e i relativi allegati;  
visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 18 giugno 2025 tenutasi in videoconferenza il dott. Savio Picone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### RITENUTO IN FATTO

La reclamante chiede la riduzione della squalifica per cinque giornate effettive al calciatore Emmanuele Zurlo, in relazione alla gara Domusbet.tv Catania BS / WE Beach Catania (finale di Supercoppa maschile di Beach Soccer) disputata il 2 giugno 2025.

Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato: *“Espulso per doppia ammonizione, al termine della gara, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni irridenti ed irrispettose nei confronti dei direttori di gara”*.

La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica. Ed infatti, a suo dire, la sanzione sarebbe eccessivamente severa e sproporzionata, in relazione alla condotta effettivamente tenuta dallo Zurlo; pur avendo manifestato verbalmente il proprio disappunto, egli non avrebbe pronunciato insulti o minacce alla persona dei direttori di gara; la reazione dello Zurlo, seppur censurabile, dovrebbe intendersi quale manifestazione di disappunto legata agli episodi di gioco ed alla delusione per il risultato della finale, piuttosto che volontà di offendere l'onorabilità degli ufficiali di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 18 giugno 2025, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione alla misura della sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.; si legge nel rapporto dell'arbitro che lo Zurlo, al termine della partita, dopo la notifica dell'espulsione per doppia ammonizione, avrebbe detto: *“(…) ho perso la finale per colpa vostra, andate a festeggiare sul palco con il Catania, lo sapevo che facevate vincere i favoriti, lo sapete che avete sbagliato consapevolmente”*.

Ai fini della decisione della presente controversia, l'art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori responsabili di condotta irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata allo Zurlo, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell'arbitro.

Sebbene non possano ravvisarsi i presupposti per l'applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 13 C.G.S., non potendo prendersi in considerazione, a tal fine, lo stato d'animo provocato dal risultato della gara o l'asserita assenza di precedenti disciplinari nel corso della carriera, il Collegio ritiene tuttavia che la sanzione determinata dal Giudice Sportivo debba essere ricondotta al minimo edittale previsto dall'art. 36 C.G.S. (quattro giornate di squalifica), tenuto conto che lo Zurlo non ha pronunciato espressioni ingiuriose o minacciose, bensì ha tenuto un comportamento irrispettoso, alludendo all'intenzione dell'arbitro e degli assistenti di favorire la squadra avversaria.

Ne discende l'accoglimento del reclamo e la rideterminazione della sanzione nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Savio Picone

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce